DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 1999

relativa alla procedura di applicazione dell'articolo 366 bis della quarta convenzione ACP-CE

(1999/214/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere conforme del Parlamento europeo [2],

considerando che, ai sensi dell'articolo 130 U del trattato, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

considerando che l'articolo 5 della quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, in appresso denominata «convenzione», stabilisce che il rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici e dello stato di diritto rappresenta un principio fondamentale della convenzione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 366 bis della Convenzione, se una delle due parti ritiene che l'altra sia venuta meno ad un obbligo derivante da uno dei principi fondamentali di cui all'articolo 5, essa può invitare l'altra parte interessata ad avviare consultazioni e, in determinati casi, ad adottare misure appropriate compresa, se necessario, la parziale o totale sospensione dell'applicazione della convenzione per quanto riguarda la parte interessata;

considerando che sarebbe opportuno adottare una procedura efficace da seguire qualora si preveda di adottare misure appropriate;

considerando che, ai sensi dell'articolo 366 bis della convenzione, il termine «parte» si riferisce, da un lato, alla Comunità e agli Stati membri dell'Unione europea e, dall'altro, a ciascuno degli Stati ACP;

considerando che per settori che rientrano nel campo d'azione della convenzione e sono di competenza degli Stati membri, i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio possono autorizzare parallelamente il Consiglio, se del caso, a considerare anche tali settori nelle decisioni adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente decisione,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Qualora, su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio ritenga che uno Stato ACP sia venuto meno ad un obbligo derivante da uno dei principi fondamentali di cui all'articolo 5 della convenzione, esso invita lo Stato ACP interessato, salvo casi particolarmente urgenti, ad avviare consultazioni ai sensi dell'articolo 366 bis, paragrafo 2 della convenzione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 2

Se malgrado gli sforzi fatti non è stata trovata alcuna soluzione allo scadere dei termini previsti dall'articolo 366 bis per le consultazioni, o immediatamente nei casi urgenti o in seguito al rifiuto di avviare consultazioni, il Consiglio può, ai sensi dell'articolo 366 bis della convenzione, decidere, su proposta della Commissione, di adottare le misure appropriate, compresa la sospensione parziale, deliberando a maggioranza qualificata. In caso di sospensione totale dell'applicazione della convenzione per quanto riguarda lo Stato ACP interessato, il Consiglio delibera all'unanimità.

Le misure restano in vigore fino all'adozione, da parte del Consiglio, secondo la procedura di cui al comma precedente, di una decisione di modifica o di revoca delle misure precedentemente adottate o, se del caso, per il periodo indicato nella decisione. A tal fine il Consiglio procede ad un riesame periodico delle succitate misure, con periodicità almeno semestrale.

Il presidente del Consiglio notifica le misure adottate allo Stato ACP interessato prima della loro entrata in vigore. La decisione del Consiglio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Qualora le misure siano adottate immediatamente, lo Stato ACP ne riceve notifica unitamente ad un invito ad avviare consultazioni.

Articolo 3

Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in merito alle decisioni adottate ai sensi degli articoli 1 e 2.

[1] GU C 119 del 24. 4. 1996, pag. 7.
[2] Parere conforme reso il 15 febbraio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Articolo 4

La presente decisione ha efficacia il giorno successivo all'adozione.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
J. TRITTIN